



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/5/2015

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 9

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 13 gennaio 2015, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	componente, relatore est.
Avv. Andrea Vecchio Verderame	componente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo pervenuto in data 12/12/2014, presentato dall'Amatori Rugby Catania SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Guido Sciacca, avverso la decisione assunta dal G.S. Nazionale nella riunione del 10 dicembre 2014, comunicato B/11/GS, nei confronti della medesima società.

**FATTO**

Con reclamo mediante telegramma in data 12/12/2014, pervenuto in data 16/12/2014, prot.n.11, l'Amatori Rugby Catania SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Guido Sciacca, ha impugnato, con riserva di formulazione dei motivi, la decisione assunta dal G.S. Nazionale nella riunione del 10 dicembre 2014, comunicato B/11/GS, nei confronti della medesima società.

La predetta decisione del G.S. Nazionale aveva sanzionato la società reclamante in relazione alla gara del 7/12/2014, Rugby Reggio Calabria ASD v - Amatori Rugby Catania SSDARL, dichiarandola perdente con il punteggio di 20 a 0 (mete 4-0) in favore della Rugby Reggio Calabria ASD, in luogo di 14 a 29 (mete 1-2) quale risultato del campo, oltre alla penalizzazione di quattro punti in classifica e alla multa di Euro 100,00 (cento/00).

Con ordinanza *ex art.* 61 del Regolamento di Giustizia resa dal Presidente di questa Corte in data 22/12/2014, comunicata in data 23/12/2014, era fissata la camera di consiglio del 13 gennaio 2015.

Successivamente al ricevimento della predetta ordinanza il sodalizio reclamante, con telegramma in data 05/01/2015, pervenuto in data 07/01/2015, prot.n.12, comunicava di rinunciare al reclamo *de quo* "in quanto *ininfluente ai fini della classifica del girone 4 poule 2 per l'accesso alla poule promozione*".

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2015, la Corte, quindi, dopo essersi riunita procedeva al deposito della decisione.

#### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dall'invio di un telegramma, pervenuto in data 16/12/2014, con cui l'Amatori Rugby Catania SSDARL, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, impugnava, con riserva di formulazione dei motivi, la decisione assunta nei suoi confronti dal G.S. Nazionale nella riunione del 10 dicembre 2014, comunicato B/11/GS.

Successivamente all'invio dell'ordinanza in data 22/12/2014 di fissazione della Camera di Consiglio *ex art. 61* del Regolamento di Giustizia, la predetta società non provvedeva a formulare i motivi su cui fondava il proprio reclamo e, in prossimità della Camera di Consiglio fissata, inviava un nuovo telegramma con cui rappresentava che rinunciava al reclamo *de quo* non avendovi più interesse.

#### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29/1, lett. e), 14, Regolamento di Giustizia, nonché gli artt. 16, lett. b) e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva;
- dichiara improcedibile il reclamo proposto;
- conferma all'Amatori Rugby Catania SSDARL la perdita della gara del 7/12/2014, Rugby Reggio Calabria ASD v - Amatori Rugby Catania SSDARL, con il punteggio di 20 a 0 (mete 4-0) in favore della Rugby Reggio Calabria ASD, in luogo di 14 a 29 (mete 1-2) quale risultato del campo, nonché la penalizzazione di quattro punti in classifica e la multa di Euro 100,00 (cento/00);
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 13 gennaio 2015

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

